
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI A PAGAMENTO DEL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE A FAVORE DI INIZIATIVE DI CARATTERE PRIVATO CHE INCIDONO SULLA SICUREZZA E SULLA FLUIDITA' DELLA CIRCOLAZIONE

Approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 187 del 24-12-2020

Articolo 1

Oggetto

Il presente Regolamento disciplina le modalità di autorizzazione, esecuzione e rimborso delle spese relative a prestazioni a pagamento in materia di sicurezza e fluidità della circolazione rese a favore di privati dal personale di Polizia Locale nel territorio dell'ente; ciò in conformità al disposto dell'art. 22, comma 3-bis, D.L. 24.04.2017, n. 50, come modificato da legge di conversione Legge 21.06.2017, n. 96, che prevede:

“A decorrere dal 2017, le spese del personale di polizia locale, relative a prestazioni pagate da terzi per l'espletamento di servizi di cui all'articolo 168 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sicurezza e di polizia stradale necessari allo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio dell'ente, sono poste interamente a carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell'evento e le ore di servizio aggiuntivo effettuate dal personale di polizia locale in occasione dei medesimi eventi non sono considerate ai fini del calcolo degli straordinari del personale stesso. In sede di contrattazione integrativa sono disciplinate le modalità di utilizzo di tali risorse al fine di remunerare i relativi servizi in coerenza con le disposizioni normative e contrattuali vigenti.”,

nonché nel rispetto di quanto previsto dall'art. 56-ter del C.C.N.L. Funzioni Locali, sottoscritto in data 21.05.2018.

I servizi di viabilità della Polizia Locale, allorquando rivestano carattere prevalentemente privato e non sussista pericolo imminente per l'incolumità pubblica o privata, possono essere effettuati a pagamento con oneri a carico dei privati, nei casi e con le modalità di seguito indicate e con l'applicazione delle tariffe previste nella tabella in Appendice.

Articolo 2

Prestazioni

La Polizia Locale può effettuare prestazioni di viabilità a tutela della sicurezza e della fluidità della circolazione – esclusivamente su aree soggette alla disciplina del Codice della Strada (CdS) – nell'interesse di persone fisiche o giuridiche private (quali, ad esempio, società, organizzazioni, associazioni, comitati, gruppi sportivi, ecc.); sempre a titolo di esempio, possono quindi essere effettuati servizi di polizia stradale e di viabilità a pagamento in occasione di:

- sagre, fiere, mostre, conferenze, celebrazioni non istituzionali;
- manifestazioni d'intrattenimento, sportive – anche dilettantistiche o amatoriali – folkloristiche o culturali, spettacoli, concerti, cerimonie;
- manifestazioni di promozione commerciale; giornate di apertura straordinaria delle attività commerciali; presidio in vicinanza dei centri commerciali in determinati periodi dell'anno;
- altre attività di carattere privato che incidano sulla viabilità pubblica.

La concessione del patrocinio comunale all'evento non sarà sufficiente per elevare la manifestazione alla caratura necessaria affinché possa essere escluso l'onere di pagamento.

Articolo 3 **Casi di esclusione**

Sono da considerarsi di prevalente od esclusivo interesse pubblico e pertanto non sottoposte all'obbligo di pagamento delle tariffe le prestazioni di viabilità fornite nei seguenti casi:

- a) prestazioni che rientrano tra i servizi pubblici essenziali quali ad esempio l'attività di pronto intervento e quella di rilevazione di infortunistica stradale;
- b) prestazioni rientranti tra i servizi pubblici a domanda individuale già disciplinati da apposita normativa;
- c) prestazioni del personale di Polizia Locale al fine di rinforzare altri Comandi erogate conformemente al disposto della Legge 07.03.1986, n. 65;
- d) circostanze in cui sussista pericolo imminente per l'incolumità pubblica o privata;
- e) manifestazioni organizzate dall'Amministrazione comunale;
- f) manifestazioni organizzate dallo Stato e da altri enti pubblici;
- g) eventi connessi alla tradizione storico/culturale della comunità, cui sia riconosciuto il tradizionale preminente interesse collettivo attraverso apposita deliberazione di Giunta Comunale;
- h) manifestazioni di carattere religioso;
- i) manifestazioni di carattere politico, elettorale o sindacale;
- j) viabilità per lavori commissionati dal Comune o da altri enti pubblici;
- k) cerimonie funebri.

Articolo 4

Presentazione ed esame delle richieste – Pagamento anticipato e modalità di versamento delle tariffe

Le domande per richiedere i suddetti servizi di viabilità vanno presentate all'Ufficio Protocollo del Comune, di norma, con un anticipo minimo di 30 giorni antecedenti l'evento per il quale si richiedono le prestazioni; le pratiche verranno istruite dal Comando di Polizia Locale che valuterà l'effettiva necessità di personale e mezzi per consentire lo svolgimento dell'evento e la disponibilità. Nella domanda dovrà essere specificato (come da fac-simile reso disponibile):

- a) le generalità del richiedente, con indicazione del codice fiscale e/o partita iva e dei riferimenti del referente per i rapporti con la Polizia Locali per l'intervento richiesto;
- b) la tipologia di attività e/o manifestazione e/o evento e le modalità di svolgimento;
- c) la data e la durata dell'evento;
- d) l'ubicazione e/o la località e/o il percorso interessato dall'evento;
- e) descrizione dei servizi richiesti.

Entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, il Comandante della Polizia Locale comunicherà al richiedente l'esito positivo dell'istruttoria e l'ammontare dell'importo necessario a rimborsare il costo del servizio ovvero, in caso di esito negativo, le sintetiche motivazioni del diniego.

Il soggetto autorizzato provvederà a versare l'intera somma alla Tesoreria Comunale, indicando la causale del versamento e fornendo prova dell'avvenuto pagamento attraverso la ricevuta di

versamento che andrà presentata al Comando dall'interessato entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di autorizzazione e comunque prima dello svolgimento del richiesto servizio.

L'esecuzione del servizio è comunque subordinata all'avvenuto pagamento da parte dell'autorizzato nella misura stabilita nella comunicazione dal Comandante.

A prestazione eseguita, il Comandante, sulla base dell'effettivo numero di ore di servizio effettuate, provvede alla quantificazione definitiva della somma dovuta, al fine di richiedere l'eventuale integrazione di quanto versato per le prestazioni degli operatori e l'impiego dei mezzi e strumenti ulteriori rispetto a quelle richieste e necessarie, ad insindacabile giudizio del Comandante ai fini di garantire l'efficacia dell'intervento richiesto.

L'eventuale integrazione dell'importo deve essere effettuata dagli interessati entro 10 giorni dalla conclusione dell'evento e, qualora non si provveda, l'eventuale e successiva prestazione sarà subordinata al versamento di quanto dovuto ad integrazione. Per la riscossione delle somme dovute si applicano le norme previste dal vigente Regolamento Generale delle Entrate Comunali.

Nel caso in cui per cause di forza maggiore o per altre particolari circostanze da valutare da parte del Comandante della Polizia Locale, il servizio già iniziato non possa essere portato a termine, la somma quantificata in precedenza verrà limitata all'importo delle spese sostenute dall'Amministrazione per la parte del servizio effettivamente reso.

Il Comandante provvede alla trasmissione all'Ufficio Personale del prospetto mensile indicante le ore autorizzate ed effettuate dal Personale a favore di terzi ai fini della retribuzione da liquidare periodicamente come salario accessorio con specifica voce "Retribuzione servizi di polizia rese ai privati".

Le tariffe orarie relative all'impiego del personale del Comando di Polizia Locale, comprensive degli oneri retributivi e previdenziali da corrispondere al personale, di altri oneri a carico dell'Ente, anche per utilizzo di strumenti ed attrezzature e dei costi organizzativi, sono riportate nella tabella in Appendice (costo orario per singolo agente).

Tali tariffe potranno essere successivamente aggiornate attraverso apposita deliberazione di Giunta Comunale.

Le ore di servizio aggiuntivo, rese al di fuori dell'orario ordinario di lavoro, di viabilità effettuate dal personale di Polizia Locale per privati non saranno considerate ai fini del calcolo degli straordinari del personale stesso e saranno remunerate, in coerenza con le vigenti disposizioni contrattuali, con un compenso di ammontare pari a quelli previsti per il lavoro straordinario.

La presente disciplina trova applicazione anche nei confronti del personale interessato titolare di posizione organizzativa.

Articolo 5

Destinazione delle somme introitate

Il personale che svolgerà il servizio manterrà la dipendenza dal Comune di Torri di Quartesolo a tutti gli effetti economici, assicurativi e previdenziali.

L'Ente, in sede di formazione di bilancio di previsione, individuerà un apposito capitolo d'entrata, ove registrare le somme introitate a norma del presente regolamento e, nella parte Uscite, un capitolo destinato alla corresponsione delle somme dovute a titolo di lavoro straordinario. La differenza, ossia

le risorse incamerate per l'organizzazione e l'impiego di mezzi e strumenti, sarà imputata alle spese generali per il Comando di Polizia Locale.

La remunerazione del personale è disciplinata dall'art.56-ter del C.C.N.L. 21.05.2018 a cui si rimanda per quanto non previsto dal presente Regolamento.

Articolo 6

Priorità dei servizi di istituto destinati alla collettività e non obbligatorietà della prestazione del servizio nell'interesse dei privati

Le prestazioni di viabilità a pagamento del personale di Polizia Locale per iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e fluidità della circolazione non costituiscono in alcun modo un obbligo per l'Ente né per i suoi dipendenti: costituisce infatti sempre e comunque priorità del servizio di Polizia Locale l'attività di pubblico interesse rivolta alla collettività.

Il Comando valuterà, pertanto, di volta in volta l'assentibilità delle richieste di servizi di viabilità nell'interesse di privati avendo riguardo all'effettiva disponibilità di personale, attrezzature e mezzi per il servizio richiesto, senza che il richiedente possa vantare alcun diritto all'esecuzione della prestazione.

Articolo 7

Criteri di impiego del personale

L'impiego del personale di Polizia Locale per i servizi di viabilità richiesti da privati dovrà avvenire esclusivamente fuori dal normale orario di servizio, con prestazioni di lavoro straordinario, nel rispetto del quadro normativo vigente in materia di pubblico impiego con adesione preventiva del numero di operatori di Polizia Locale necessario e sufficiente al servizio richiesto.

Nel disporre/autorizzare i servizi fuori del normale orario lavorativo orario oggetto del presente Regolamento, il Comandante dovrà assicurare a tutti gli operatori pari opportunità di adesione, tenendo comunque conto delle limitazioni in cui incorrono per vari motivi i dipendenti che ad esempio sono esentati dal servizio notturno, dallo straordinario, dal servizio esterno, ecc. Tutte le prestazioni dovranno essere disposte nel rispetto della dignità personale e della tutela psicofisica dell'operatore ed in ogni caso non potranno superare l'orario del turno di lavoro ordinario, salvo il consenso del prestatore d'opera.

Articolo 8

Divieti

È vietata l'erogazione di prestazioni in assenza del correlativo versamento della tariffa nella misura fissata.

Articolo 9

Disposizioni transitorie

Le ore di servizio aggiuntivo riconducibili al presente regolamento svolte prima della sua approvazione sono remunerate secondo quanto previsto dai precedenti articoli a condizione che:

- a) i servizi siano stati espletati dopo l'entrata in vigore delle disposizioni di legge e di contratto collettivo nazionale richiamate al precedente articolo 1;

- b) i privati abbiano già versato al Comune le somme necessarie per remunerare il personale impegnato.

Appendice

Tabella delle tariffe orarie relative all'impiego di una unità di personale del Comando di Polizia Locale per i servizi di viabilità a pagamento, comprensivi di emolumenti corrisposti al personale, oneri a carico dell'Ente, spese organizzative e Iva, qualora dovuta, reso:

Qualifica	<i>Tariffa oraria omnicomprensiva</i>		
	Feriale da Lunedì a Sabato non festivi dalle 6:00 alle 22:00	Festiva o Notturna Domenica, giorni festivi; giorni feriali dalle 22:00 alle 6:00	Festiva e Notturna Domenica e giorni festivi dalle 22:00 alle 6:00
Ufficiale/Agente	€ 30,00	€ 35,00	€ 40,00
